

LA DISAMINA DELL'EFFICACIA

La descrizione sintetica dei contenuti delle "norme" è compiuta con valore di ricognizione, gli esiti positivi della quale, si pongono come fondamenta delle argomentazioni generali di questo studio.

Dall'esame dettagliato delle norme di indirizzo e/o prescrittive stabilite al punto d) dell'art.6 della L.R. 28/95 si evince in particolare:

- il Titolo I° contiene esclusivamente norme di indirizzo, con riferimento ai corrispondenti livelli di programmazione internazionale, nazionale ed interregionale.

Al capo II° di questo stesso titolo vengono indicati gli obiettivi generali del P.U.T. e le strategie generali per conseguire gli obiettivi stessi.

- Al Titolo II vengono individuati gli ambiti tematici dello strumento di programmazione generale, a cominciare dall'ambiente, e al capo I° sono definite le zone o omogenee.

L'art.10 contiene disposizioni prescrittive, oltre che di indirizzo, vincolanti per la programmazione regionale, ai commi 5 e 6, con esclusivi divieti di modificare con incidenza negativa l'ambiente naturale.

L'art.11 contiene anch'esso, esclusivamente, norme vincolanti e d'indirizzo, ai fini della conservazione della fauna.

L'art.12 stabilisce obiettivi per salvaguardare le diversità "floristico vegetazionali", attraverso disposizioni vincolanti d'indirizzo per i P.T.C.P., e tese esclusivamente alla conservazione dell'ambiente naturale; i riferimenti del comma 4 e 5 agli interventi in astratto, realizzabili in aree esterne agli ambiti dell'edificato/edificabile, richiamano le disposizioni di tutela della legge urbanistica regionale.

L'art.13 richiama l'applicazione del D.P.R. 357/97 per i siti di interesse naturalistico.

L'art.14 stabilisce prescrizioni di tutela delle aree di particolare interesse naturalistico ambientale e per gli strumenti urbanistici attuativi e le aree stesse sono vincolate direttamente ai sensi della legge 1497/39.

L'art.15 contiene parimenti prescrizioni di tutela delle superfici boscate, vincolanti, per gli strumenti programmatici dei piani subordinati.

L'art.16, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo precedente, è rivolto alla conoscenza e alla tutela delle singolarità geologiche.

L'art.17 recepisce integralmente la normativa di tutela delle Aree Naturali Protette.

- Il Capo II è relativo allo spazio rurale e l'art. 18 definisce in tre categorie l'articolazione dello stesso.

L'art.19 detta norme volte alla difesa rigorosa dello spazio rurale connotato da fragilità insediativa.

L'art.20, per le aree di particolare interesse agricolo, stabilisce un regime di salvaguardia, sia rispetto agli strumenti urbanistici subordinati, sia per la applicazione immediata della tutela nei confronti dei progetti operativi.

L'art.21, rispetto agli ambiti per residenze e/o attività produttive ricadenti nello "spazio rurale", limita gli interventi ivi consentiti e li assoggetta comunque rispetto agli standard definiti per l'urbanizzazione, con finalità generali di tutela dell'ambiente rurale.

L'art.22, partendo dalla fondamentale importanza delle imprese agricole e zootecniche, introduce i criteri di sviluppo delle stesse, compatibili con le esigenze ambientali.

L'[art.23](#) definisce le funzioni delle "porte d'accesso" per la fruizione del patrimonio architettonico e naturalistico ricadenti in zone rurali, senza comportare alcun definibile rischio di compromissione.

Nell'ambito dell'[art.24](#) sono definite le possibili azioni di sostegno pubblico stabilendo, cautelativamente, che le azioni stesse possano essere attuate soltanto attraverso i piani di settore.

L'[art.25](#) impone ai P.T.C.P. e ai P.R.G. la tutela dei coni di visuale paesaggistici e in particolare dei crinali del sistema ambientale e per le prescrizioni positive (reti di mobilità, energia e comunicazione, porte d'accesso) estende l'applicazione generale delle procedure di cui all'[art.24](#).

- Il Capo III definisce gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.

All'[art.26](#) e nei successivi si stabiliscono le politiche specifiche.

L'[art.27](#) fissa impegni programmatici della Giunta Regionale, volti tutti alla conservazione, valorizzazione degli ambiti urbani esistenti, con "qualità" più elevata di vivibilità e sicurezza.

L'[art.28](#), per tutelare le testimonianze degli insediamenti storico-culturali, estende ulteriormente, nei territori relativi, l'applicazione della legge 1497/39.

L'[art.29](#) persegue ulteriori obiettivi di qualità del vivere, del produrre in ambiti urbani, prescrivendo i parametri conseguenti obbligatori per la formazione degli strumenti urbanistici.

- Il capo IV affronta la tematica dei sistemi infrastrutturali e in particolare l'[art.30](#) stabilisce, con norma programmatica e non prescrittiva, l'articolazione delle infrastrutture a rete e puntuali.

L'[art.31](#) definisce e programma la rete stradale di interesse regionale.

L'[art.32](#) stabilisce la definizione delle reti stradali di tipo provinciale e comunale, con i contenuti obbligatori per i P.R.G., senza incidere direttamente sull'assetto territoriale.

L'[art.33](#) stabilisce esclusivamente misure di salvaguardia per le reti di interesse provinciale e comunale.

Analogha valenza ha l'[art.34](#) per i tracciati ferroviari.

L'[art.35](#) stabilisce le funzioni e gli obiettivi delle basi logistiche delle merci, rinviando l'individuazione allo strumento urbanistico comunale.

L'[art.36](#) definisce e programmaticamente tutela la rete escursionistica.

L'[art.37](#) stabilisce l'esigenza dell'infrastrutturazione telematica, individuando le funzioni e gli obiettivi, e al comma 3 precisa che, soltanto in sede di piano e/o progetto speciale, saranno definiti gli ambiti con specifica perimetrazione e quindi, soltanto in tale fase, i contenuti programmatici si possono tradurre in elementi incidenti sull'assetto del territorio.

L'[art.38](#) dispone, programmaticamente, sull'uso delle aree dell'aeroporto regionale di Sant'Egidio, vincolando anche quelle di sedime alla funzione specifica aeroportuale già realizzata e progettata esecutivamente. Il comma 3 (aree limitrofe) ha natura esclusivamente programmatica, tendente a concentrare, intorno all'aeroporto, la filiera delle attività di supporto al trasporto aereo senza dare alcun contenuto prescrittivo.

L'[art.39](#) conferma il rapporto tra disposizioni programmatiche e recepimento delle prescrizioni negli strumenti operativi di loro competenza.

L'[art.40](#), per le aviosuperfici di interesse provinciale e comunale, stabilisce le procedure e i contenuti dei piani attuativi, senza alcun contenuto prescrittivo immediatamente operante sul territorio.

L'[art.41](#) ha identica struttura e contenuti per le aviosuperfici e le elisuperfici di interesse locale.

L'[art.42](#) definisce le procedure per salvaguardare il territorio rispetto alla costruzione di nuovi elettrodotti e in particolare, rinvia alla competenza della Giunta Regionale la predisposizione di direttive da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

Le direttive stabiliranno i contenuti dei procedimenti di pianificazione e progettuali e dall'applicazione della norma.

L'[art.43](#), relativo alla manutenzione degli elettrodotti aerei esistenti, stabilisce che le stesse operazioni non debbano alterare lo stato dei luoghi, richiamando integralmente le funzioni di salvaguardia del territorio di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 431.

- Il Capo V mira a risolvere le problematiche dei rischi derivanti dalla struttura geomorfologica del territorio regionale .

L'[art.44](#) ne definisce le finalità.

L'[art.45](#) stabilisce il ruolo della Regione nell'indicare i territori a rischio, obbligando, conseguentemente, Province e Comuni a verificare la compatibilità degli insediamenti esistenti e ampliandi con la caratteristica dei suoli.

Lo stesso articolo dà applicazione innovativa del rapporto tra insediamento umano e pericolo geologico e idrogeologico in termini innovativi e di sicurezza.

Ancora l'[art.45](#) impone l'aggiornamento dell'individuazione delle aree soggette a dissesto di tipo idrogeologico, aggiornando le procedure, anche rispetto alle competenze dell'Autorità di Bacino.

L'[art.46](#) entra direttamente nella protezione dei corpi idrici e degli acquiferi prescrivendo, sulla base della cartografia del PUT, il divieto di fertirrigazione e di escavazione dei suoli da proteggere.

Lo stesso articolo prescrive conseguenti scelte programmatiche nei P.T.C.P e nei P.R.G., rinviando a Piani e Progetti Speciali.

L'[art.47](#), ancora per la protezione dei corsi d'acqua, estende qualitativamente l'efficacia delle norme di protezione degli stessi, presenti nelle precedenti disposizioni di attuazione del PUT.

L'[art.48](#), ai fini della tutela dei corsi d'acqua, tende a promuovere l'applicazione dei criteri di ingegneria naturalistica.

L'[art.49](#) stabilisce i criteri innovativi per l'uso del territorio esposto a rischio sismico, imponendo ai Comuni adeguamento a livello programmatico degli strumenti urbanistici, sino alla microzonazione di dettaglio per i piani attuativi.

L'[art.50](#) promuove l'organizzazione del territorio ai fini della protezione civile, con normative programmatiche vincolanti per Comuni e Province, al fine di eliminare la vulnerabilità dei sistemi urbani.

L'[art.51](#) entra nella tematica di eliminazione del conflitto tra residenza umana e campi elettromagnetici.

L'[art.52](#) affronta l'analogia tematica per la tutela dall'inquinamento atmosferico e l'[art.53](#) da quello acustico.

- Il Titolo III introduce, in modo innovativo, la realizzazione dei servizi alla popolazione e la loro qualità come elementi obbligatori di infrastrutturazione. In maniera conseguente è organizzato il Capo I che stabilisce l'[art.54](#) le finalità generali.

L'[art.55](#) stabilisce i contenuti del Piano Comunale dei servizi.

L'[art.56](#) affronta il problema della tematica dimensionale del piano Comunale relativo.

L'[art.57](#) impegna la Giunta Regionale a emanare direttive attuative entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge e l'[art.58](#) i conseguenti compiti dei P.T.C.P. e dei Comuni.

- Il Capo II, analogamente al Capo I, stabilisce lo standard delle attrezzature e della loro qualità.

L'[art.59](#) articola gli standards minimi per gli insediamenti residenziali per classi di popolazione dei comuni.

L'[art.60](#) qualifica il valore intrinseco e quantifica gli standards per insediamenti produttivi, direzionali e turistici.

L'[art.61](#) è finalizzato a far recepire i nuovi standards ai procedimenti urbanistici ancora in corso.

- Il Capo III affronta il problema degli indici di edificabilità e in particolare all'[art.63](#).

L'[art.64](#), in particolare, affronta il problema dell'edificazione esistente nelle zone di rispetto degli assi stradali e ferroviari, finalizzate alla tutela di quest'ultimi.

- Il titolo IV della legge prevede gli ambiti e gli obiettivi per l'implementazione del P.U.T..

L'[art.65](#) stabilisce che, le indicazioni cartografiche e contenutistiche relative, vengano realizzate attraverso piani programma di cui alla L.R. 28/95.

L'[art.66](#) prende atto delle innovazioni programmatiche conseguenti alla legge 662/96 sulla programmazione negoziata, stabilendo le procedure di raccordo e, conseguentemente, rinviando alle stesse la valutazione di compatibilità ambientale.

- Il Titolo V, sintonizza con norme integrative la Legge Urbanistica Regionale con la nuova Legge del PUT.

- L'[art.67](#), modifica ed integra la L.R. 4 marzo 1980, n. 14, alle esigenze determinate dal Piano Urbanistico Territoriale.

All'[art.68](#) modifica e integra la L.R. 4/94.

L'[art.69](#) modifica e integra la L.R. 34/83 -Organi Consultivi ed elenchi degli Esperti Ambientali.

L'[art.70](#) modifica ed integra norme regionali, disperse in diversi provvedimenti e rese inutili o contrastanti dalla legge del PUT:

L.R. 23/72, L.R. 19/80, L.R. 16/82, L.R. 7/85, L.R. 20/94, L.R. 9/95, L.R. 31/97 e L.R. 46/97.

L'[art.71](#) adegua la legislazione regionale vigente alle disposizioni delle leggi 59/97 e 127/97, anch'esse aventi contenuto procedimentale.

L'[art.72](#) razionalizza alla nuova normativa, le disposizioni precedenti, anche con procedimenti di abrogazione.

L'[art.73](#) ha contenuto transitorio, per normare l'estensione dell'ambito di applicazione della legge 1497/39 effettuata dal PUT, con il potere di opposizione al vincolo spettante ai cittadini.

L'[art.74](#) (sanzioni) non influisce in alcun modo sull'impatto del PUT con l'ambiente.

L'[art.75](#) (norma finale) stabilisce i poteri della Giunta per realizzare studi ed emanare disposizioni di indirizzo e coordinamento, al fine di unificare e ottimizzare la gestione del territorio.

L'art.76 (norma finanziaria) conferisce risorse ai soggetti operanti sul territorio, ma ancora senza alcun impatto tra P.U.T. e ambiente.